

COMUNE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Como

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 maggio 2021

* * * * *

Premessa

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

- Art. 1 – Principi fondamentali**
- Art. 2 – Obiettivi preminenti**
- Art. 3 – Il Territorio e sede del Comune**
- Art. 4 – Simboli ufficiali ed Albo Pretorio**
- Art. 5 – Rapporto con Regione, Provincia ed altri Enti**
- Art. 6 – Funzioni**
- Art. 7 – Norme a tutela dei disabili**

TITOLO 2 – ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 8 - Organi di governo del Comune**

CAPO 1 - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 9 - Elezione e composizione**
- Art. 10 - Durata in carica e funzioni**
- Art. 11 - Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti**
- Art. 12 – Funzionamento del Consiglio**

CAPO 2 - I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 13 – I Consiglieri comunali**
- Art. 14 - Composizione dei Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

CAPO 3 - LE COMMISSIONI

- Art. 15 - Commissioni consiliari**
- Art. 16 - Commissioni di controllo e di garanzia**
- Art. 17 - Commissioni comunali**

CAPO 4 - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 18 - La Giunta comunale¹⁵**

Art. 19 – Funzionamento

CAPO 5 - IL SINDACO

Art. 20 – Competenze del Sindaco

Art. 21 – Rappresentanza legale

Art. 22 - Deleghe del Sindaco

TITOLO 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1 – FUNZIONI GENERALI

Art. 23 – Il Segretario Comunale

Art. 24 – Vicesegretario

Art. 25 - I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

CAPO 2 - UFFICI

Art. 26 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 27 - Organizzazione del lavoro

Art. 28 – Carta dei servizi pubblici

Art. 29 – Controlli interni

CAPO 3 - SERVIZI

Art. 30 - Servizi pubblici locali

Art. 31 - Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

Art. 32 - Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

TITOLO 4 - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 33 - Principi di cooperazione

Art. 34 – Convenzioni

Art. 35 - Accordi di programma

TITOLO 5 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 36 - Organismi e forme associative di partecipazione

Art. 37 – Valorizzazione dell'associazionismo, del volontariato e del culto

Art. 38 – Diritti delle Associazioni

Art. 39 – Contributi alle Associazioni

Art. 40 – Volontariato

Art. 41 – Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO 2 - TRASPARENZA

Art. 42 – Efficacia degli atti amministrativi

Art. 43 – Pubblicità degli atti

Art. 44 – Modalità di pubblicazione

Art. 45 - Avvio dei procedimenti amministrativi

CAPO 3 - PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 46 - Iniziativa popolare

Art. 47 – Petizioni

Art. 48 – Proposte

CAPO 4 - PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 49 - Referendum consultivo

Art. 50 - Effetti del referendum consultivo

Art. 51 - Disciplina del referendum consultivo

Art. 52 - Consultazione della popolazione

TITOLO 6 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO 1 - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 53 – Definizione

Art. 54 - Autonomia finanziaria

Art. 55 - Sistema di bilancio

Art. 56 - Regolamento di contabilità

Art. 57 - Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

CAPO 2 - IL PATRIMONIO

Art. 58 - Conservazione e gestione dei beni comunali

CAPO 3 - APPALTI E CONTRATTI

Art. 59 - Procedure negoziali

CAPO 4 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60 - Il collegio dei revisori dei conti

TITOLO 7 - FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1 – STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 61 - Ambito di applicazione

Art. 62 – Procedimento di formazione e modifica

TITOLO 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - Approvazione dello Statuto - Pubblicazione ed entrata in vigore

Premessa

La Comunità di San Fermo della Battaglia, dopo la fusione con la Comunità di Cavallasca, avvenuta per volontà degli abitanti di entrambi i luoghi, espressa all'esito del Referendum

Consultivo del 9 ottobre del 2016, rappresenta la somma di tradizioni sviluppate sui valori di famiglie residenti in un territorio dove il dinamismo e l'operosità ne risulta essere l'essenza.

La storia centenaria, anche in momenti di grande difficoltà come quelli trascorsi negli ultimi mesi, è il solido fondamento per un futuro sviluppo economico e sociale da costruire insieme per le prossime generazioni del nostro territorio.

Con questi presupposti la Comunità tutta, nel rispetto ed armonia con le Leggi della Repubblica, si dota del presente Statuto, quale Norma fondamentale dell'autonomo ordinamento comunale.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di San Fermo della Battaglia, d'ora in poi anche solo «Comune», è un ente autonomo nel supremo rispetto dell'Unità della Repubblica Italiana, del suo ordinamento, delle norme relative alle Autonomie Locali ed è retto dal presente Statuto.
2. La sua comunità si identifica nei valori espressi dalla Costituzione della Repubblica.
3. Il Comune, nell'ambito e nel rispetto di tali principi, è al servizio della comunità che vive e opera nel suo territorio, la rappresenta, ne tutela i diritti e ne promuove la crescita morale, civile, sociale e culturale.

Art. 2

Obiettivi preminenti

1. Il Comune cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico, in conformità ai valori costituzionali nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e in armonia con le Leggi dello Stato e dell'Unione Europea.
2. In particolare, per il raggiungimento di tali finalità, l'Amministrazione comunale s'impegna a sostenere e promuovere:
 - a. il rispetto della Persona, della Famiglia e della Comunità;

- b. lo sviluppo di una cultura di pace, legalità e solidarietà sociale;
- c. il diritto allo studio nel rispetto delle prerogative di autonomia e di libera scelta della famiglia e dello studente;
- d. l'assistenza ai soggetti più deboli e bisognosi, il sostegno ai diversamente abili e l'attenzione ai giovani e agli anziani;
- e. la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- f. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- g. le iniziative di Enti ed Associazioni locali che si adoperano, per la solidarietà, assistenza, cura della persona, anche attraverso l'organizzazione di attività ludico sportive, al fine di promuovere le aggregazioni volte allo sviluppo ed al miglioramento della vita della comunità;
- h. tutte quelle attività aventi lo scopo di incrementare la cultura, il turismo e la continuità delle fondamentali tradizioni locali e a favorire anche i rapporti culturali di diversa origine presenti sul territorio;
- i. la partecipazione democratica dei cittadini alle scelte della comunità locale, nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento;
- j. le scelte urbanistiche indirizzate alla tutela del territorio, delle sue caratteristiche naturali e storiche e dell'ambiente, nella consapevolezza del loro rispetto e salvaguardia.

Art. 3

Il Territorio e sede del Comune

1. Il Comune di San Fermo della Battaglia comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Comune, la cui superficie è di 5,78 Km², confina con i comuni Colverde, Como, Montano Lucino e con il comune svizzero di Chiasso.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza 27 Maggio. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. La Giunta ed il Consiglio possono decidere in caso di necessità o per particolari esigenze di tenere le proprie riunioni in luoghi diversi o da remoto.

Art. 4

Simboli ufficiali ed Albo Pretorio

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24 febbraio 1984 ed autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica il 10 gennaio 1985;
2. Lo stemma ed il gonfalone risultano così descritti:
 - a. Stemma: semipartito troncato: nel primo, d'azzurro, al Santuario di S. Fermo, al naturale; nel secondo, di rosso, al monumento per i Caduti della Battaglia di S. Fermo dell'anno 1859, al naturale; nel terzo, di verde, alle tre stelle di cinque raggi, d'argento, poste due, una. Ornamenti esteriori da Comune.
 - b. Gonfalone: partito di bianco e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di San Fermo della Battaglia. Le parti di metallo e di cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo Stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale;
4. Con decreto del Sindaco vengono disciplinati l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e con deliberazione della Giunta Comunale l'eventuale utilizzazione dello stemma da parte di enti ed associazioni.
5. Nel portale istituzionale del Comune è una specifica sezione denominata «Albo pretorio on line» dove vengono pubblicati gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
6. La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune deve garantire tempestività, accessibilità, integralità e facilità di lettura;
7. Il Segretario comunale cura l'aggiornamento del sito avvalendosi degli Uffici di Segreteria.

Art. 5

Rapporto con Regione, Provincia ed altri Enti

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia:
 - a. coopera con la Regione e la Provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità;
 - b. collabora inoltre con altri Comuni ed Enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

Art. 6

Funzioni

1. Il Comune:
 - a. è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale che non siano espressamente riservate dalla Legge ad altri organi di Governo;
 - b. adotta il metodo della programmazione;
 - c. esercita le proprie funzioni, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, nei diversi ambiti di intervento, in particolare: servizi alla persona; tutela e governo dell'ambiente e del territorio; sviluppo economico.

Art. 7

Norme a tutela dei disabili

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.
2. Apposito regolamento disciplina compiutamente le modalità organizzative per i rapporti con gli utenti dei servizi di cui al comma 1.

TITOLO 2

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio, la Giunta.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ufficiale del Governo nell'ambito territoriale del Comune.
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
4. La Giunta è organo di impulso e di amministrazione.

CAPO 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione e all'elezione del Consiglio comunale, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla Legge.

Art. 10

Durata in carica e funzioni

1. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio, espressione della sovranità popolare:
 - a. ha autonomia organizzativa e funzionale;

- b. opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne controlla l'attuazione, improntando la sua azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
 - c. definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni;
 - d. nomina, designa e revoca i propri rappresentanti, anche estranei al Consiglio comunale, presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente demandati dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - e. nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla Legge e dagli statuti.
4. Il Consiglio adotta mozioni ed ordini del giorno su questioni che, pur non rientrando nelle attribuzioni istituzionali dell'ente, interessano la cittadinanza.
 5. Il Consiglio, nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, esercita il controllo sul perseguimento degli obiettivi definiti ed apporta le eventuali variazioni di indirizzo che si rendessero necessarie in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
 6. Ove costituite apposite commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, le stesse sono presiedute da un rappresentante dell'opposizione.
 7. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede comunale.
 8. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 11

Prima seduta del Consiglio e adempimenti conseguenti

1. La prima seduta del Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco, che deve convocarla entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e procedere alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti.
3. Il Consiglio entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, l'elezione, tra i propri componenti della commissione elettorale comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Non oltre la seconda seduta del Consiglio neoeletto, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, indica la data di presentazione all'assemblea delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale presentazione dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dai commi che seguono, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza secondo le modalità indicate dal regolamento per la validità della seduta. Della convocazione viene data adeguata pubblicità.
4. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza dei votanti, come determinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale nel rispetto della legge.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo diversa disposizione regolamentare.
6. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi nei quali la legge, lo Statuto o il regolamento stabiliscono diversamente.
7. Le sedute del Consiglio sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dal Sindaco ed in caso di suo impedimento dal Vicesindaco se componente del Consiglio Comunale. In caso di assenza di entrambi, subentra il Consigliere Anziano come individuato dal successivo articolo.

8. Chi presiede il Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

CAPO 2

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13

I Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
2. Ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni e degli organismi comunali o sovracomunali dei quali facciano parte in rappresentanza del Comune.
4. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
5. Qualunque consigliere comunale può chiedere la decadenza che deve essere dichiarata dal Consiglio comunale, in data successiva al decorso del termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza. Al Consigliere comunale nei cui confronti si promuove la dichiarazione di decadenza, è riconosciuta ampia facoltà di far valere cause giustificative sia attraverso memorie difensive scritte, sia oralmente in sede di seduta consiliare.
6. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. È consigliere anziano colui che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità di voti, il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi della vigente legislazione.
8. Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare, nonché alla presentazione di interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

9. Essi hanno diritto di ottenere, senza ritardo, dagli uffici del comune nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tempestiva informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio utile all'espletamento del proprio mandato, ai sensi della normativa vigente e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
10. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità, per dolo, del Consigliere e con una pronuncia di assoluzione nel merito delle imputazioni contestate, rimborserà le spese processuali sostenute dall'amministratore che si trovi implicato, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle sue funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
11. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente; sono irrevocabili, non richiedono presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surroga avviene entro 10 giorni, quando non debba farsi luogo allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 14

Composizione dei Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare.
2. Alla costituzione dei gruppi si provvede nella seduta di insediamento del Consiglio neoeletto.
3. Entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale, ogni Consigliere è tenuto ad indicare per iscritto al Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale, ed al Segretario Comunale il Gruppo a cui appartiene.
4. Il Comune assicura a favore dei Gruppi Consiliari la dotazione di mezzi e strutture adeguati all'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi.
5. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il gruppo consiliare che utilizza il medesimo contrassegno presentato alle elezioni amministrative, identificativo della lista nella quale sono stati eletti, oppure possono formare un gruppo unico costituito dalle liste collegate al medesimo candidato Sindaco.

6. È consentita la costituzione di gruppi consiliari formati da un solo Consigliere quale unico eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.
7. I Consiglieri che non dichiarano entro i suddetti termini la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il gruppo misto.
8. Della costituzione e composizione dei vari gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale, prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.
9. I Consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale, ed al Segretario Comunale. Qualora, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al Sindaco, nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale, ed al Segretario Comunale, previa approvazione del gruppo stesso. In caso contrario entrano a far parte del gruppo misto.
10. Ciascun gruppo consiliare, nell'ambito del gruppo costituito, designa il proprio Capogruppo, dandone comunicazione al Segretario Comunale entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3.
11. I Capigruppo o suo sostituto con il Sindaco costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale. Alla Conferenza dei Capigruppo possono partecipare anche gli Assessori a tale scopo invitati dal Sindaco

CAPO 3

LE COMMISSIONI

Art. 15

Commissioni consiliari

Per il miglior esercizio delle funzioni, il Consiglio comunale può eleggere, con le modalità stabilite nel regolamento, commissioni composte da cinque membri, denominati Commissari, compreso il Presidente eletto nella prima seduta della Commissione stessa,

costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su designazione dei Capigruppo consiliari.

1. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee e saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento. I Capigruppo possono assistere alle riunioni delle Commissioni Consiliari nelle quali il gruppo di appartenenza non sia direttamente rappresentato.
2. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per il Sindaco.
3. Ogni gruppo consiliare, cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi, deve garantire, ove possibile, la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

Art. 16

Commissioni di controllo e di garanzia

1. Su proposta di un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico - amministrativo, può costituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce i poteri, la presidenza della Commissione di controllo e garanzia deve essere attribuita alle opposizioni.
3. Le Commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, compreso l'accesso agli atti di natura riservata.
4. Le Commissioni possono effettuare audizioni nei limiti e con le modalità indicate nel regolamento.

Art. 17

Commissioni comunali

1. Oltre alle commissioni consiliari previste dalla legge possono essere elette commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta. Delle Commissioni possono far parte anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative all'elezione ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO 4

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, che collabora con il Sindaco:
 - a. è l'organo di governo del Comune;
 - b. impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
 - c. adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
 - d. valuta, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, e sulla base dei risultati conseguiti, l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - e. fissa la data di convocazione per i referendum previsti dallo Statuto e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - f. dispone affinché quanto deliberato venga pubblicato all'albo pretorio nei termini di legge.
2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale della prima seduta successiva alle nomine, ed è composta:
 - a. dal Sindaco, che la presiede;

- b. da un numero di Assessori, compresi il Vicesindaco, determinati dal Sindaco, che promuove la realizzazione delle pari opportunità, entro il limite previsto per legge;
 - c. è ammessa la nomina ad assessore di cittadini non facenti parti del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e di particolare competenza ed esperienza tecnico, amministrativa/professionale.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.
 4. È Assessore Anziano chi ha ricevuto maggior numero di preferenze all'atto delle elezioni, in mancanza il più anziano d'età.

Art. 19

Funzionamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta comunale ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta comunale delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei votanti.
5. Ai fini della validità delle sedute non sono considerati presenti i componenti:
 - a. obbligati, per legge, ad astenersi dal prendere parte alle votazioni;
 - b. che escono dalla sala prima della votazione.
6. Ai fini della validità della votazione non si computano:
 - a. coloro che esprimono voto di astensione
 - b. coloro che non esprimono alcun voto o dichiarano di non partecipare alla votazione.
7. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

CAPO 5
IL SINDACO

Art. 20

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e tra loro il Vicesindaco, e può revocarli motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, spetta all'Assessore Anziano svolgere le funzioni di Capo della Amministrazione e di Ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco non può essere sostituito quale componente il Consiglio Comunale.
4. Nell'ambito delle sue attribuzioni, il Sindaco:
 - a. convoca e presiede la Giunta Comunale;
 - b. risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e, in caso di richiesta, le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale;
 - c. riceve le mozioni da far sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
 - d. riceve le istanze, le petizioni e le proposte di iniziativa popolare;
 - e. indice i referendum comunali, salvo le competenze regolamentari della Giunta Comunale;
 - f. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
 - g. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati, comunque, funzionali all'esercizio delle sue attribuzioni.
 - h. promuove, tramite il Segretario Comunale indagini conoscitive sull'intera attività del Comune.
5. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 21

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta in via primaria al Sindaco, il quale sta in giudizio in base ad autorizzazione della Giunta.
2. L'esercizio della rappresentanza legale può essere attribuito direttamente dal Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi nelle materie per cui la legge consente di stare in giudizio personalmente. Il decreto di delega deve avere validità temporale limitata e specifico ambito di intervento. Può avere per oggetto singole opposizioni oppure riguardare una o più materie o tipologia di provvedimenti impugnati.

Art. 22

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli Assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti. Il Sindaco non può rilasciare deleghe generali salvi i casi di sostituzione vicaria, e non può rilasciare mere deleghe di firma.
2. Il Sindaco può modificare le deleghe rilasciate ad ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri Comunali, per lo svolgimento di compiti collaborativi, connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza, intesi ad agevolare l'esercizio diretto delle funzioni.
4. Le deleghe, le eventuali modificazioni e gli incarichi di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

TITOLO 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO 1

FUNZIONI GENERALI

Art. 23

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta del Sindaco, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, anche attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili d'area o di settore e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario Comunale in particolare definisce, previa consultazione con i Responsabili d'area o di settore e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposta su questioni organizzative e gestionali di carattere Comunale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, possono essere assegnati al Segretario Comunale, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.

Art. 24

Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vicesegretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento ed incompatibilità. Il Vice-

Segretario può prendere parte quale collaboratore del Segretario alle sedute del Consiglio.

Art. 25

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

1. La macrostruttura organizzativa del Comune, sino all'adozione di diverso modello, è costituita da Aree e/o Settori articolati in Servizi, secondo le indicazioni della Giunta Comunale.
2. Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la traduzione, sul piano tecnico-operativo, delle decisioni assunte dagli organi collegiali, secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale, ivi compresa l'adozione di:
 - a) provvedimenti organizzativi, atti a migliorare il funzionamento degli uffici loro assegnati, quali ordini di servizio, proposte per eventuali sanzioni disciplinari secondo le modalità indicate nel regolamento, proposte in ordine ai tempi e modi di fruizione dei servizi da parte dell'utenza e ogni altra azione atta a migliorare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) ogni altro atto ad essi attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o, in base a questi, oggetto di incarico da parte del Sindaco.

CAPO 2

UFFICI

Art. 26

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali; garantisce, anche nella fase applicativa, piena uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro, per il trattamento sul lavoro e per gli incarichi a tutte le posizioni di lavoro, anche dirigenziali.
2. Il Comune, nell'ottica della massima efficienza a servizio del cittadino, organizza professionalmente e per competenze i propri uffici, ispirandosi a principi di trasparenza,

accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e degli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.

3. L'articolazione della struttura organizzativa del Comune, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale e di gestione dei servizi, è demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione è di competenza della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento di cui al comma precedente:
 - a. disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalle fonti contrattuali;
 - b. stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la professionalità da ricoprire;
 - c. prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
 - d. prevede la costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.

Art. 27

Organizzazione del lavoro

1. Al fine di una organizzazione del lavoro efficace, efficiente e funzionale il Comune disciplina la propria attività mediante:
 - a. programmi ed obiettivi strategici ed operativi;
 - b. rilevazione, analisi e valutazione dei risultati, del grado di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, adeguatezza della struttura organizzativa rispetto ai ruoli e alle competenze assegnate a ciascuna sua componente;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale e delle funzioni attribuite ai soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

Art. 28

Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore può adottare una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi, individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e assicura la piena informazione degli utenti. L'eventuale adozione avviene con atto dell'Ufficio competente del Comune e notificata in Consiglio comunale.
3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti

Art. 29

Controlli interni

1. Il servizio dei controlli interni, la cui disciplina è demandata ad apposito Regolamento, ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità, l'efficienza, l'efficacia e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147quater, 147quinquies.

CAPO 3

SERVIZI

Art. 30

Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Art. 31

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. La costituzione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio che approva il relativo regolamento.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.
3. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.

Art. 32

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni.
2. Non possono essere nominati alle cariche di cui al comma 1 i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.
5. Anche su proposta del Consiglio comunale, il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

TITOLO 4

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 33

Principi di cooperazione

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazionismo, della cooperazione e della sussidiarietà con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 34

Convenzioni

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 35

Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, Regionale e centrale, favorisce la conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi e servizi, che per la loro natura si prestino e/o richiedano un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legge.

TITOLO 5

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 36

Organismi e forme associative di partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione popolare all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, utilizzando adeguate forme di comunicazione.
2. Il Comune favorisce la costituzione di organismi a base associativa, riconoscendone funzioni di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione di servizi pubblici a domanda individuale, nei settori dell'assistenza, istruzione e cultura, sport e tempo libero e simili.

Art. 37

Valorizzazione dell'associazionismo, del volontariato e del culto

1. Il Comune, anche sulla base del principio di sussidiarietà, valorizza, tutela e promuove le libere forme associative, e di volontariato, i cui fini statutari siano rivolti, con esclusione degli scopi di lucro e politici, allo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale, nonché di valori religiosi, etici e sociali contemplati dalla carta costituzionale nonché richiamati dal titolo primo del presente statuto. Il Comune, nello spirito di cui all'articolo 19 della Carta costituzionale si adopera per garantire, anche con contributi od atti di liberalità, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio consuntivo.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 38

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 39

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa sussidiaria dell'attività dell'ente.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, per le finalità di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, anche in modo da garantire la finalizzazione della contribuzione allo svolgimento di attività sussidiarie a quelle dell'ente.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto, corredato da apposita documentazione circa le spese sostenute, che ne evidenzia l'impiego.

Art. 40

Volontariato

1. Il Comune, anche in osservanza del principio di sussidiarietà, promuove le iniziative di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, con particolare attenzione ai bisogni

della comunità e delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie, gratuite e di interesse collettivo abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 41

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani e interventi nel sociale.
3. Tutte le cariche del Consiglio Comunale dei ragazzi sono ricoperte a titolo gratuito senza compenso o indennità.
4. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

CAPO 2

TRASPARENZA

Art. 42

Efficacia degli atti amministrativi

1. L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per quindici giorni all'Albo pretorio on line del Comune.
2. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze.
3. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione unica progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per quindici giorni all'Albo pretorio on line del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

Art. 43

Pubblicità degli atti

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per temporanea e motivata dichiarazione dell'organo competente.
2. Il Comune ne garantisce l'accesso a chiunque abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina le modalità di accesso, individua i casi in cui il diritto di accesso è precluso o differito e detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo diritto di tale esercizio.

Art. 44

Modalità di pubblicazione

1. Il diritto di informazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa, presupposti fondamentali per una effettiva partecipazione popolare sulle attività del Comune, è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, singoli e associati e vengono garantiti con ogni mezzo idoneo alla loro divulgazione.
2. Le principali modalità previste sono:
 - a. la pubblicità legale degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti da effettuarsi tramite l'Albo pretorio on-line istituito ai sensi di legge e curato dal Segretario comunale che si avvale degli Uffici di Segreteria;
 - b. la pubblicità, trasparenza e diffusione di atti e informazioni tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in conformità e con le prescrizioni di cui alla normativa vigente;
 - c. il "Notiziario del Comune", da istituire e messo a disposizione della Comunità preferibilmente sul sito del comune, con cadenza almeno semestrale, da sospendere nei sei mesi antecedenti le elezioni amministrative locali, sul quale verranno pubblicate le relazioni del Sindaco rese al Consiglio comunale, tutti gli atti a rilevanza generale dell'Amministrazione ed eventuali altre notizie/rubriche d'interesse collettivo.

Art. 45

Avvio dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi vengono istruiti e adottati secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo l'informazione dei cittadini interessati, il contraddittorio e l'eventuale attivazione di procedure di conciliazione, o di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'avvio di procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizi dall'emanazione dell'atto finale.
3. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Sono altresì esclusi i regolamenti ed atti amministrativi a carattere Comunale, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
6. I soggetti interessati al procedimento hanno diritto di prendere visione di atti, di essere sentiti in merito e di presentare eventuali memorie scritte, hanno altresì diritto ad essere informati sul nominativo del responsabile del procedimento, sugli orari di accesso all'ufficio preposto, sul termine di conclusione del procedimento.
7. Il Responsabile che emette l'atto deve esplicitare nelle premesse dello stesso, le audizioni effettuate e le memorie pervenute, precisando i motivi del loro accoglimento e del loro rigetto.
8. Si fa comunque espresso riferimento alla vigente normativa ed al regolamento sui procedimenti amministrativi e accesso agli atti comunali.

CAPO 3

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 46

Iniziativa popolare

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni o presentare proposte intese a sollecitare od a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché sottoporre alla Giunta Comunale od al Consiglio Comunale, per le materie di rispettiva competenza, l'adozione di nuove o la revoca di precedenti deliberazioni.
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare le seguenti materie:
 - a. tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b. espropriazioni per pubblica utilità;
 - c. designazioni e nomine;
 - d. materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

Art. 47

Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti, possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, con le modalità di cui all'articolo «Proposte» del presente Statuto.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento della petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

Art. 48

Proposte

1. Qualora un numero di cittadini non inferiore 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi

interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 90 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

CAPO 4

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 49

Referendum consultivo

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente statuto ed al regolamento.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, rilevante per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - a. tributi e tariffe;
 - b. materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
 - c. gli strumenti di pianificazione urbanistica Comunale e relative varianti;
 - d. le designazioni e le nomine;
 - e. i provvedimenti che tutelano i diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Prima dell'inizio della raccolta delle firme il Consiglio Comunale approva il quesito referendario, previa verifica da parte del Segretario comunale dell'ammissibilità della materia e della correttezza della formulazione del quesito stesso. Successivamente, il Segretario comunale o suo delegato verificherà la regolarità della presentazione e della raccolta delle firme.
5. L'iniziativa del referendum può essere presa:

- a. da un numero di elettori pari ad un quinto degli iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente con riferimento al momento iniziale della raccolta delle firme;
 - b. dal Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati;
6. Non è ammessa più di una consultazione referendaria all'anno. Nella stessa consultazione possono essere presentati più quesiti referendari.
 7. Non può aver luogo referendum consultivo in coincidenza con altre consultazioni elettorali o referendarie.
 8. Il referendum consultivo viene annullato qualora il Consiglio Comunale si adegui nella sostanza alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 50

Effetti del referendum consultivo

1. Il Referendum è valido se ha partecipato alla consultazione referendaria la maggioranza degli aventi diritto. Qualora la proposta sottoposta a referendum ottenga l'assenso della maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, deve deliberare sull'oggetto del quesito referendario.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 51

Disciplina del referendum consultivo

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative, organizzative e di raccolta delle firme sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 52

Consultazione della popolazione

1. La Giunta comunale, anche su proposta della Conferenza dei Capigruppo, può promuovere forme di consultazione e sondaggi di opinione secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO 6

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILE

CAPO 1

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 53

Definizione

1. La programmazione è il processo di pianificazione ed organizzazione a medio termine verso il quale dirigere l'azione amministrativa delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali, di promozione e di sviluppo economico e civile della comunità di riferimento.
2. I contenuti della programmazione devono essere tali da essere coerenti con:
 - a. le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
 - b. il programma di mandato;
 - c. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario, nazionale e regionale.

Art. 54 - Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato e attribuite dalla Regione e dalla Provincia, in autonomia finanziaria uniformandosi ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile stabiliti dalla legge.
2. Il Comune adegua i programmi e le attività alle risorse disponibili, ricercandone, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego.

- 3- Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
4. Al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di attività, e di investimenti, il Comune attiva le procedure previste dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunitari.
5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
6. Il ricorso al credito è effettuato, salve diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di attività e di investimenti, che non trovano copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 55

Sistema di bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario triennale, osservando i principi di veridicità, attendibilità e pareggio finanziario, nonché gli altri principi generali ed applicati, ai sensi di Legge.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per missioni, programmi e titoli che individuano la distribuzione delle risorse fra le diverse funzioni e ambiti operativi attribuiti all'Ente locale.
4. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione.
5. Il Consiglio Comunale approva il Bilancio e le variazioni di bilancio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere Comunale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
7. Completa il sistema di programmazione:

- i. il Piano Esecutivo di Gestione, con il quale la Giunta definisce gli obiettivi di gestione ed assegna ai Dirigenti o ai Responsabili dei Servizi, secondo le competenze loro attribuite sulla base della struttura organizzativa dell'Ente, le risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione;
 - ii. il rendiconto della Gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente e con il quale sono dimostrati i risultati della Gestione.
8. Il Rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. La Giunta allega al Rendiconto, in aggiunta a quella del revisore dei conti, una relazione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti e fornisce ogni informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.
9. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 56

Regolamento di contabilità

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

Art. 57

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1. L'ente locale adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui allo statuto dei diritti del contribuente.

CAPO 2

IL PATRIMONIO

Art. 58

Conservazione e gestione dei beni comunali

1. Il Comune cura la conservazione e la gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro aggiornamento.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, le modalità per la consegna, l'utilizzazione e la conservazione dei beni del Comune.
3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e per l'affidamento degli stessi in locazione od in affitto a soggetti, che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Il responsabile della gestione dei beni, individuato in conformità alla struttura organizzativa dell'Ente, è tenuto a proporre e adottare per quanto di competenza, ogni azione utile alla riscossione delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto della legge e del piano delle alienazioni, per gli immobili, e della Giunta, per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a comprovate esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

CAPO 3

APPALTI E CONTRATTI

Art. 59

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dalla normativa europea, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

CAPO 4

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 60

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il singolo revisore dei conti con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il revisore o il collegio dura in carica tre anni. I revisori non sono revocabili, se non nei casi previsti dalla legge.
3. Il revisore o il collegio accede agli atti ed ai documenti contabili e finanziari del Comune. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale.
4. Il revisore o il collegio collabora con il Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di controllo ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
5. Il revisore o il collegio attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. Tale relazione può contenere, anche con riguardo ai risultati dell'attività di controllo, eventuali rilievi tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO 7

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 1

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 61

Ambito di applicazione

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e, pertanto, ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi (regolamenti) del Comune.
2. Il Comune emana regolamenti:
 - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b. in tutte le altre materie di competenza comunale qualora ritenuto necessario.

Art. 62

Procedimento di formazione e modifica

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono approvati e modificati dal Consiglio Comunale, in prima convocazione a maggioranza assoluta dei

Consiglieri assegnati ed in seconda convocazione, da tenersi in seduta diversa, a maggioranza dei Consiglieri Presenti in aula.

2. Le proposte di regolamento o loro modifiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, oppure della Giunta, nei casi specifici previsti dalla legge, sono depositate, prima della loro approvazione, per quindici giorni presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e di consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito. Del deposito viene data adeguata pubblicità. In eccezionali e motivati casi di urgenza, il periodo di deposito può essere ridotto a sette giorni.
3. Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. I regolamenti comunali entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi successivamente al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di approvazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO 8

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Approvazione dello Statuto - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. L'approvazione, le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche o integrazioni: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”*
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da proposta di deliberazione di approvazione di nuovo Statuto in sostituzione di quello abrogato.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione on line e pubblicato all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
5. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto, per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e delle varie Associazioni, Istituzioni e Organismi rappresentativi della realtà locale.
6. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, su iniziativa del Sindaco/Presidente del Consiglio, viene convocata la commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali per verificarne lo stato di attuazione e per proporre eventuali modifiche.
7. La revisione dei regolamenti, conseguenti la revisione statutaria, verrà effettuata con celerità e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del nuovo statuto.